

REGOLAMENTO (CE) N. 939/95 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 1995

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 1995 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2698/93 della Commissione ⁽¹⁾, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 341/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che le domande di titolo di importazione presentate per il secondo trimestre 1995 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi;

considerando che è opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti

conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1995 presentate ai sensi del regolamento (CEE) n. 2698/93 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato.

2. I titoli possono essere utilizzati soltanto per prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 80.

⁽²⁾ GU n. L 39 del 21. 2. 1995, pag. 3.